

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
SUL SITO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA, OGGI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

del sig. Palozzi Francesco (C.F.: PLZFNC71T02G482Z), nato a Pescara il 02.12.1971 rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata *ex art.* 8 D.P.C.M. n. 40/2016, dall'Avv. Francesco Paolo Febbo (C.F.: FBBFNC65E22C632Y - *fax*: 0871.6842.67 - PEC: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it),

Con ordinanza (comunicata il 17.11.2021) n. 6425/2021 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis, (nel procedimento n. 10393/2021) (il medesimo Tribunale) ha disposto *“l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo ... ordinando “la notifica del ricorso in epigrafe per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione “con le modalità dell'ordinanza 6116/2019”.*

In ottemperanza al provvedimento sopra richiamato, si precisa quanto segue:

1.- “l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso” Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis – ricorso iscritto al Ruolo Generale n. 10393/2021.

2.- “il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata”

Il ricorrente è

Palozzi Francesco (C.F.: PLZFNC71T02G482Z), nato a Pescara il 02.12.1971

Le Amministrazioni intimate sono

il “Ministero dell'Istruzione” (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore, il “Ministero dell'Università e della Ricerca” (C.F.: 96446770586), in persona del Ministro pro-tempore, l’“Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo” (C.F. 93028190663) in persona del Dirigente pro-tempore, l’“Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Chieti)” (C.F.: 80001610692) in persona del Dirigente pro-tempore;

3.- “gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso”:

a) decreto dirigenziale prot. n. 15735 del 20.08.2021 dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Pescara) con cui è stata disposta l'esclusione (collettiva) dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Pescara per l'anno scolastico 2021/2022, relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS) sostegno;

b) decreto dirigenziale dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Pescara) prot. n. U.0015741 del 20.08.2021 “di ripubblicazione in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di” Pescara su - posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022 (per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere);

c) note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quali è comunque disposta la esclusione della parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Pescara per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS);

- d) avviso del Ministero dell'Istruzione del 08.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia;
- e) nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche", in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;
- f) nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;
- g) avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13.07.2021 avente ad oggetto "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia";
- h) nota del 17.08.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale;
- i) ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51, del 03.03.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi" (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che "La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente" ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi della parte ricorrente;
- l) Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo", in ogni parte contrastante con gli interessi della parte ricorrente;
- m) ove occorra della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n. 25089 del 06.08.2021 (doc. 9) e del correlativo D.M. 242 del 30.07.2021 (doc. 10) per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- n) ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto nonché per l'accertamento e la condanna del diritto della parte ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche

con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.

Con il ricorso allibrato al numero di RG 10393/2021 sono stati proposti i seguenti motivi di ricorso, qui di seguito brevemente sunteggiati:

I) Violazione ed erronea applicazione dell'O.M. n. 60/2020 ed in particolare degli artt. 3, 7 e 10. Eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed adeguatezza. Irragionevolezza ed illogicità manifeste. Sviamento e malgoverno

Il ricorrente (specializzato sul sostegno all'estero in Romania) ha presentato domanda di riconoscimento del titolo al Ministero dell'Istruzione italiano per la classe di concorso ADSS sostegno ed all'esito ha chiesto di essere inserito nella prima fascia aggiuntiva per la classe di concorso ADSS per la Provincia di Pescara. L'USR (ambito territoriale IV – Chieti Pescara) ha depennato il ricorrente (dalla richiesta graduatoria) provvedendo a ripubblicare le graduatorie su posto comune e di sostegno (cfr. decreto 15741/2021), senza la sua inclusione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché recano delle preclusioni, in particolare richiedendo l'avvenuto riconoscimento amministrativo del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, quale titolo valevole per l'accesso alle fasce aggiuntive GPS 2021 per la classe di concorso ADSS. Tale richiesta (così come i provvedimenti assunti dalla p.a. in sua esecuzione) è/sono illegittima/i per un evidente eccesso di potere per violazione dei principi di uguaglianza ed adeguatezza, nonché irragionevolezza ed illogicità né è/sono sorretta/e da alcuna motivazione, atteso che il ricorrente è in possesso dei titoli idonei - previsti dall'ordinanza n. 60/2020 del Ministero dell'Istruzione all'art. 7, comma 4, lett. e) - per ottenere le supplenze annuali ed altresì quelle finalizzate alla nomina in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021.

Come noto, l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 10.07.2020, n. 60 che ha istituito le Graduatorie provinciali per le supplenze provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ha autorizzato per il 2021 la creazione di una fascia provinciale aggiuntiva con i requisiti di ammissione indicati dall'art. 7 comma 4, lett e), ponendo a carico degli interessati, dopo la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo, la dichiarazione di avere curato detto adempimento al momento della domanda di inserimento nella I fascia provinciale aggiuntiva della relativa graduatoria di interesse che nel caso dei ricorrenti è come detto quella della Provincia di Pescara per la classe di concorso ADSS. Ossia il ricorrente si può inserire con riserva nelle more di accertamento del titolo da parte del Ministero, rendendo la dichiarazione di avere presentato la relativa domanda amministrativa di riconoscimento.

II Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio del “favor participationis” – Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità.

La condotta del M.I. risulta violare i precetti di parità, uguaglianza dei cittadini, buon andamento ed imparzialità della P.A. e si pone in contrasto anche con il principio del *favor participationis* che comporta per l'amministrazione, in tema di concorsi a posti di pubblico impiego, di favorire il

massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa (cfr. Corte Cost., 06.12.2017 n. 251).

Nel caso che qui ci occupa l'esclusione appare irrazionale e contrasta anche con il principio della *par conditio* tra i concorrenti, stante il possesso dei requisiti di cui alla richiamata O.M. 60/2020.

III. - Violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2005/36/CE. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 206/2007 attuativo della Direttiva Europea 2005/36/CE come novellato dal D. Lgs. n. 15/2016 recante recepimento della Direttiva UE n. 2013/55.

Gli atti impugnati violano chiaramente specifiche direttive europee che mirano all'istituzione di un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nella Unione Europea, teso a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche e a semplificare le procedure amministrative.

Per quanto invece più specificatamente attiene la nota (richiamata nella motivazione del provvedimento di esclusione) n. 25348 del 17.08.2021 del MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) avente a oggetto i corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili, si evidenzia che la stessa si pone in contrasto con la normativa europea la nota n. 25348/2021 si pone in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (cfr. causa n. C -166/20 - Corte di Giustizia depositata il giorno 8 luglio 2021) e del Consiglio di Stato (C.d.S., Sezione VI, n. 5415/2021).

La nota è comunque illegittima (oltreché per gli altri motivi sopra indicati) per incompetenza poiché la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

4.- “l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati”

Con ordinanza n. 6425/2021 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis, (il medesimo Tribunale) ha disposto di procedersi all'integrazione *“del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo”*.

I controinteressati sono quindi (oltre alla dott.ssa Alvida Taricani, soggetto risultante inserito nella I° fascia aggiuntiva ADSS per la Provincia di Pescara e già raggiunta dalla notifica del ricorso giurisdizionale) anche tutti gli altri candidati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Pescara del personale docente, integrate dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valevoli per l'a.s. 2021/2022 relativamente alla classe di concorso ADSS (sostegno scuole superiori) d'interesse del ricorrente.

Tutti i nominativi dei soggetti controinteressati vengono altresì riportati per esteso in calce al presente avviso, unitamente al decreto che ha disposto la ripubblicazione delle graduatorie con esclusione del ricorrente.

5. – “l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo” Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, inserendo il numero R.G. 10393/2021 nella sezione TAR Lazio – Sede di Roma / ricerca ricorsi.

6. –“l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio, con l’ordinanza n. 6425/2021 e per le modalità il medesimo provvedimento rinvia all’ordinanza n. 6116/2019 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo

Il ricorso del sig. Palozzi Francesco (C.F.: PLZFNC71T02G482Z), nato a Pescara il 02.12.1971 è allegato in versione integrale al presente avviso.

Viene altresì riportato per esteso in calce al presente avviso.

Io sottoscritto Avv. Francesco Paolo Febbo (C.F.: FBBFNC65E22C632Y - fax: 0871.6842.67 - PEC: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it) quale difensore della parte ricorrente sopra indicata nel ricorso n. 10393/2021 pendente dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sezione III bis Roma, ho provveduto alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero in ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 6425/2021, pubblicata e comunicata in data 17.11.2021, dal T.A.R. per il Lazio Roma, sez. III B, emessa nel giudizio R.G. 10393/2021, con le modalità indicate con l’ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar del Lazio sezione III bis, con l’obbligo per il Ministero di pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro il termine perentorio del 22.11.2021, il testo integrale del ricorso, nonché dell’ordinanza cautelare n. 6425/2021, pubblicata e comunicata in data 17.11.2021, dal T.A.R. per il Lazio Roma, sez. III B, emessa nel giudizio R.G. 10393/2021, con avviso contenente le informazioni esplicitate nell’ordinanza n. 6116/2019 ed all’esito di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione secondo le modalità espresse nell’ordinanza n. 6116/2019.

Si allegano:

- 1) decreto dirigenziale n. 15741/2021 di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Pescara - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I[^] e II[^] grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022 e pedissequa graduatoria ADSS I^o fascia (sostegno scuole superiori) per la Provincia di Pescara;
- 2) ordinanza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, n. 6425/2021;
- 3) ordinanza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, n. 6116/2019;
- 4) ricorso del sig. Palozzi Francesco (C.F.: PLZFNC71T02G482Z), nato a Pescara il 02.12.1971 avanti il T.A.R. per il Lazio, sezione III bis, sede di Roma allibrato al n. 10393/2021

Chieti, 18 novembre 2021

Avv. Francesco Paolo Febbo